

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE:

“Modifiche al Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 e ss. mm.”

PREMESSO CHE

- La mobilità è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione (art. 16), dalla CEDU (protocollo n° 4 art. 2) e dallo Statuto di Roma Capitale (art. 2 comma 1);
- un servizio taxi efficiente è fondamentale per la collettività, apportando benefici tangibili alla riduzione della congestione stradale;
- l'età media dei veicoli adibiti ai servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi) è notevolmente inferiore rispetto a quella generale del parco circolante e che pertanto i veicoli in servizi di taxi, presentano livelli di emissioni inferiori alla media;
- la qualità dei veicoli incide anche sulla sicurezza stradale; (*Cfr. James R. Dalziel and R. F. Soames Job, Taxi Drivers and Road Safety A report to the Federal Office of Road Safety, Department of Psychology University of Sydney, Australia.*)
- i servizi di taxi evitano i fenomeni di congestione legati alla ricerca del parcheggio;

CONSIDERATO CHE

- è fondamentale garantire un servizio di informazione e supporto all'utenza taxi, talvolta vittima di disinformazione o fenomeni di abusivismo in merito al servizio, in particolare nelle stazioni ferroviarie e negli scali aeroportuali;

TUTTO CIO' PREMESSO
L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE
DELIBERA

- per i motivi espressi in narrativa, dopo l'art.3 di aggiungere il seguente articolo “3 bis”:

Art. 3bis

Servizi di Customer service

1. I titolari delle licenze per l'esercizio del servizio Taxi possono esercitare, fuori dall'orario in cui sono in turno, presso gli scali portuali, aeroportuali e ferroviari, servizi di *customer service* fornendo accoglienza, assistenza e informazioni agli utenti.
2. Le modalità per l'esercizio del servizio saranno definite da apposito atto della Giunta Capitolina.